COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali) e V (Bilancio)

3.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA V COMMISSIONE
GIANFRANCO ORSINI

INDI

DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE
SILVANO LABRIOLA

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione):

Intregrazione e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul risanamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del Tesoro *(Approvato dal Senato)* (3483) 3

Orsini Gianfranco, *Presidente* 3

Labriola Silvano, *Presidente* 8, 9, 12, 13, 14, 15

Alibrandi Tomaso 10

Bassanini Franco 12, 13, 14

Carrus Nino, *Relatore per la V Commissione* 5, 10, 11, 13

Ferrara Giovanni 9, 13

Fini Gianfranco 11

Roccella Francesco, *Relatore per la I Commissione* 3, 13

Sinesio Giuseppe 15

Strumendo Lucio 11

Tarabini Eugenio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 6, 11, 14, 15

Vignola Giuseppe 11, 13

Votazione segreta:

Labriola Silvano, *Presidente* 15

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12.

GIOVANNI MOTETTA, *Segretario della V Commissione,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro (Approvato dal Senato) (3483).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro ».

Ricordo che nelle sedute precedenti è stata chiusa la discussione sulle linee generali; i relatori avevano assunto l'incarico di svolgere accertamenti sui problemi derivanti, in particolare dagli articoli 3 e 4.

L'onorevole Roccella e l'onorevole Carrus hanno facoltà di riferire su risultati del lavoro compiuto.

FRANCESCO ROCCELLA, *Relatore per la I Commissione.* In termini di costituzionalità il provvedimento in esame non sembra dar luogo a consistenti riserve, rispondendo nel suo complesso e nei suoi fini ultimi al principio del buon andamento dell'attività amministrativa dello Stato in un settore particolarmente investito da un'immediata esigenza di rigorosa osservanza delle regole del gioco.

Ma in questa cornice di sostanziale legittimità non mancano singole occasioni che sollevano qualche perplessità e qualche specifico disappunto, non solo e non tanto d'ordine costituzionale, quanto in termini di proprietà e funzionalità del modello di gestione e di correttezza.

La più vistosa di queste perplessità sorge in merito all'articolo 3 del testo in esame. A quel punto mi pare che il legislatore non possa fare a meno di accusare uno stato di disagio, trovandosi nella posizione di chi deve consolidare un errore per evitare ulteriori iniquità o, in alternativa, circoscrivere e limitare un errore provocando conseguenze certamente inique (è questa una situazione che si determina spesso nel nostro paese, che è il paese delle sanatorie).

L'articolo in questione estende « i benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro » che abbia superato concorsi « articolati su tre prove scritte e un colloquio, ed abbia svolto mansioni equali a quelle degli impiegati dell'*ex* carriera speciale »: questi ultimi godono già di tali benefici in forza del decreto n. 319, che li ha indubbiamente pribilegiati rispetto ai loro colleghi dell'allora parallela carriera ordinaria, anch'essa « di concetto ». E sin qui si tratta scopertamente della riparazione di un torto, che rende giustizia a circa 250 funzionari dello Stato.

Ma la nuova limitazione del beneficio determina una conseguente e discutibile area di esclusione. Gli esclusi sono gli attuali impiegati di concetto che appartengono alla medesma carriera dei pochi colleghi « privilegiati » dall'articolo in

questione, svolgono le medesime funzioni, ma hanno superato concorsi che proponevano solo due prove scritte snvece delle tre previste dalla precedente normativa. Non si tratta solo di una questione di equità, ma della premessa di una rivendicazione e di una conseguente sanatoria, perché è evidente che approvandosi il testo in questa formulazione gli esclusi avranno diritto di avanzare le loro rivendicazioni.

Detto questo, va rilevato che il meccanismo che si mette in moto (elargizione ad una minoranza di un privilegio che successivamente viene esteso a tutti in nome della perequazione) è di quelli che hanno sin qui concorso al decadimento della pubblica amministrazione e che il provvedimento, così esteso, darebbe luogo ad una sorta di gratuita e massificata migrazione corporativa, dal settore degli impiegati di concetto verso la carriera direttiva. Come si esce da questo dilemma: riconfermare l'errore e provocare un'iniquità o circoscrivere l'errore stesso?

Un'ipotesi di soluzione, che pare equa, delineata dai sindacati stamane (la riferisco precisando che essa è stata appena delineata e non abbiamo avuto quindi modo di approfondirla) prospetta l'inquadramento definitivo di questo personale nei livelli funzionali in applicazione dei commi 8 e 10 dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980. Ad occio e croce, parrebbe una soluzione efficace, tale da tirarci fuori dalla contraddizione paradossale in cui ci troviamo; tale contraddizione è del legislatore, al quale non dovrebbe essere lecito scaricarla sui governanti.

Altra perplessità, per la verità più labile e problematica, insorge dalla lettura dell'articolo 4 del testo in esame. Si tratta della disposizione che autorizza il distacco di un contingente di 20 unità di personale dalle normali e prescritte mansioni d'ufficio alle attività connotate come « sociali, culturali, ricreative, sportive » e, più in generale, alle « prestazioni di servizio in favore del personale » dei dicasteri finanziari. Tale questione, che sembra si secondaria importanza, è invece – a mio avviso – di grande rilievo.

I relatori non si spingono a condannare la proposta assumendone senz'altro l'illegittimità (vista la diffusione che ha già avuto un modello del genere), ma non possono fare a meno di rilevare l'improprietà della sede nella quale si pone la questione. Soluzioni di questo genere sono adottate in base ad una legge che è perfetta; stamane, nell'incontro con i sindacati, è stato fatto l'esempio degli asili-nido, che rientrano nella giurisdizione di enti quali il comune, il Ministero della sanità.

Non è possibile attribuire al dicastero delle finanze le competenze del comune. Non si può fare con leggerezza una cosa di questo genere; comunque, ribadisco che non è questa la sede propria; si dica, in occasione del riassetto generale della materia, che lo Stato avoca a sé l'assistenza sociale relativamente ai pubblici dipendenti e l'affida all'amministrazione competente, che che credo sia il Ministero della sanità, certamente non quello delle finanze né quello del tesoro che non hanno competenze in materia di asili-nido. Comunque, non si può prendere un impiegato, il quale ha sostenuto un concorso per una determinata carriera, e spostarlo a governare, ripeto, un asilo nido.

Non arriviamo fino a proclamare l'illegittimità della proposta, vista la diffusione che un modello del genere ha avuto (ricordo, infatti, che i Ministri dei trasporti, della sanità e degli esteri hanno provveduto in tal senso) tuttavia, non possiamo fare a meno di rilevare l'improprietà della sede nella quale si pone la questione, così come non possiamo non sottolineare che sulla destinazione di personale ad attività « altre » grava un pesante sospetto, conseguente agli evidenti abusi facilmente riscontrabili nella distrazione di unità lavorative (assunte e retribuite per destinazioni inequivocabili) ad attività, per esempio, sindacali o peggio « servili » o di favore per chi vi è destinato.

Sono rilievi validi di fronte all'abuso. Resta pertanto impregiudicata la possibilità di destinare, nella misura del compa-

tibile, personale ad attività assistenziali e ricreative in favore dei dipendenti dello Stato purché si tratti di personale idoneo e purché la distrazione non assuma i caratteri del fenomeno clientelare.

Nel caso specifico, tuttavia, non si può tacere che prevedibile e legittima conseguenza dell'articolo in questione potrà essere la sollecitazione di richieste analoghe da parte di tutti i settori della pubblica amministrazione. Quindi, meglio sarebbe affrontare il problema in via esplicita ed autonoma nei suoi termini generalizzati.

Inoltre, esiste nel contesto in esame uno spaccato normativo che suscita perplessità ed inquietudini.

Al secondo comma degli articoli 1 e 2 si prevede l'assunzione di 600 unità di personale suddivise (300 e 300) tra il centro di elaborazioni dati della ragioneria generale e gli analoghi centri del tesoro.

Al quarto comma, sempre degli articoli 1 e 2, si autorizzano incarichi di consulenza ad esperti o società private.

Il quinto comma dell'articolo 1 consente la stipula di convenzioni di durata quinquennale con strutture specializzate, a prevalente partecipazione statale, per la gestione del sistema informativo automatizzato della ragioneria generale e per l'acquisto di beni e servizi che dovessero abbisognare al proprio sistema per il proprio funzionamento.

Dovrebbe risultare di tutta evidenza la provvisorietà e la relatività dell'eventuale affidamento a società esterne dell'attività di sviluppo e, ove occorra, della gestione del sistema informativo. Una soluzione durevole di questo tipo, a parte ogni altra riserva, contrasterebbe con l'assunzione delle 600 unità che la legge prevede. La loro « inerzia », ovviamente, non può che essere momentanea in rapporto al tempo occorrente per la necessaria qualificazione professionale, per la strutturazione e per il graduale rodaggio dell'impianto operativo.

Al di là di questa inevitabile parentesi ogni eventuale apporto esterno, tanto nelle forme della consulenza quanto quelle della convenzione, non può essere sostitutivo, ma integrativo dell'attività di istituto svolta dal nuovo apparato e limitato ad esigenze non recuperabili alla normalità d'ufficio.

Senz'altro incoerente (ma siamo ai margini della legge) ci sembra la specificazione che le società abilitate a stipulare le previste convenzioni debbano essere a prevalente partecipazione statale. Siamo in un campo di attività e di produzione che comporta valutazioni e scelte misurate su parametri tecnologici, e perciò per le partecipazioni statali si può tutt'al più prevedere un diritto di prelazione in caso di partià di specializzazioni e di prestazioni. Quello che conta è il livello tecnologico, non il livello statale e non statale! Non vedo cosa c'entrino le partecipazioni statali.

Dubbia, infine, ci sembra la congruità della prevista durata delle eventuali convenzioni fissata in cinque anni. Nel dibattito svoltosi al Senato, infatti, è emerso che l'Italsiel – attualmente incaricata della gestione e dello sviluppo dei servizi tecnologici in questione – prevede il completamento del sistema informativo del Tesoro in non meno di dieci anni. È un dato che va accertato perché, se così è, il legislatore rischia di fissare scadenze che sa essere vane in partenza e delle quali contestualmente predispone di fatto la proroga.

Per quanto concerne l'autorizzazione a spese da eseguire in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato, riteniamo che non si possa essere pregiudizialmente ostili ad esenzioni di questo genere in presenza di una disciplina della contabilità di Stato che ha comportato e comporta il ricorso ad una serie non trascurabile di deroghe analoghe e, a volte, più estese. In conclusione, preferiamo sottolineare la necessità di una revisione di tale disciplina.

NINO CARRUS, *Relatore per la V Commissione.* Condividendo le perplessità di carattere generale espresse dal collega Roccella, desidero richiamare l'attenzione dei commissari sull'articolo 5, vale a dire sulla norma di copertura. L'onere finanziario contenuto in tale disposizione de-

corre dall'esercizio 1985. È del tutto evidente che dovrebbe essere, invece, quantificato e coperto con decorrenza dal 1987. Quindi, noi dovremmo modificare la copertura finanziaria, mentre il Tesoro dovrebbe procedere ad una precisazione per avallare la validità formale di una soluzione del genere. Mi rendo conto che ciò comporterebbe il rinvio del testo al Senato, ma una precisazione del rappresentante del dicastero del Tesoro in materia è necessaria.

In ordine alle perplessità espresse dall'onorevole Roccella per l'estensione dei benfici economici, i sindacati hanno proposto che coloro i quali abbiano superato soltanto due prove possano ottenere i risultati auspicati in sede di applicazione della legge n. 312. La formulazione indicata comporterebbe l'espressione di un preciso atto d'indirizzo politico al Governo, nel senso cioé che il legislatore dovrebbe impegnare l'Esecutivo a fornire chiarimenti sull'applicabilità e sulla perseguibilità di tale strada.

Per quanto riguarda le perplessità relative all'articolo 4, il nostro compito dovrebbe essere quello di considerare tale norma come assolutamente eccezionale, avente cioé carattere di sanatoria di una situazione. Esiste, in proposito, l'esigenza che il Governo si impegni a presentare un provvedimento generale che disciplini tutta la materia dei servizi sociali svolti nell'ambito della pubblica amministrazione. Ribadisco quanto ho già detto in sede di relazione: che, veramente, questo modo di legiferare per « isole » non può che determinare discriminazione e, sulla base di queste, ulteriori rincorse per cui, alla fine, si commettono delle ingiustizie in forza di atti legislativi già emanati. Se non vi saranno assicurazioni da parte del Governo nel senso della predisposizione di un siffatto provvedimento di legge, le perplessità dei relatori sul testo in esame rimarranno piuttosto consitenti.

Pertanto, prima di procedere all'esame degli articoli, credo sia opportuno sentire il parere del Governo anche in relazione alla praticabilità delle soluzioni che le organizzazioni sindacali unitariamente hanno prospettato e sulle quali abbiamo già riferito alle Commissioni.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Nel corso di questa seduta sono stati posti dei quesiti e, comunque, sono stati sollevati dei problemi sui quali mi sembra opportuno rendere noto il parere del Governo prima che si proceda all'esame dell'articolato.

Io ho il dovere di parlare con estrema chiarezza su questo argomento, così come, del resto, ha fatto con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Pur essendo intervenuto soltanto – per ragini non imputabili a me – nella fase finale dell'incontro con i sindacati, ho raggiunto con questi un'intesa molto precisa che, quanto meno, pensavo fosse stata tenuta in considerazione nell'incontro fra organizzazioni sindacali e politici.

Il provvedimento in esame, onorevole Roccella, è l'ultimo spezzone di un procedimento legislativo iniziato durante la passata legislatura, che ha avuto punti di arrivo parziali nelle leggi n. 427 (concernente la ragioneria generale) e n. 428 del 1986 (riguardante, quest'ultima, i servizi del tesoro e, soprattutto, la direzione generale dei servizi periferici). Tutto il problema di questo personale discende da una diversità di trattamento rispetto a dipendenti nelle stesse, identiche condizioni, a seconda che essi appartengano ad un'amministrazione del tesoro piuttosto che ad un'altra; sono convinto che si sia trattato di una decisione che la Camera ha dovuto assumere in seguito alla particolarità dell'andamento della discussione: pertanto – credo senza mancare di rispetto ad alcuno – la considero il prodotto di un incidente procedurale.

Comunque, ora ci troviamo di fronte ai problemi per quelli che essi sono, ed è piena la facoltà di esminarli da parte delle due Camere.

Per quanto attiene ai due articoli fondamentali del testo in discussione, essi sono stati riformulati andando incontro ad un'esigenza che era stata fatta presente soprattutto dai gruppi parlamentari di sinistra: mi riferisco, in particolare, ad

un inciso concernente la specifica consultazione dei sindacati in ordine alla contrattazione relativa al rapporto d'impiego del personale dei servizi informatici. Il punto che lei richiama, onorevole Roccella, dell'affidamento alle società a partecipazione statale riflette un orientamento legislativo che risale, se non erro, al 1964, segnatamente alla legge di affidamento del servizio di anagrafe tributaria ad aziende private; credo sia quella la prima normativa tendente ad assegnare funzioni di questa natura, appunto, ad aziende private, attraverso la previsione dell'accollo di attività che, per il loro contenuto scientifico e tecnico, non sono proprie – o, per lo meno, non lo sono ancora – della pubblica amministrazione; naturalmente, resta ferma l'opportunità, data la pubblicità della funzione svolta, che tali aziende si allontanino il meno possibile dal settore pubblico: ecco, quindi, per quale motivo si parla di società a prevalente partecipazione statale.

Molto appropriato, onorevole Roccella, è il suo richiamo alla temporaneità dell'affidamento; la prospettiva più volte enunciata è che si arrivi nel più breve tempo possibile – entro cinque anni al massimo – a porre la ragioneria generale e le stesse direzioni generali dei servizi periferici nella condizione di gestire tali attività, affinché, per l'avvenire, la parte più tipicamente ideativa, che è propria della tecnologia informatica, della scienza informatica, sia affidata a società a partecipazione statale e la gestione delle funzioni statuali sia attuata da organi dello Stato.

Desidero esprimermi con estrema chiarezza. L'articolo 3 non fa altro che assicurare ai dipendenti delle direzioni periferiche del tesoro le stesse condizioni di cui già fruisce il personale delle ragionerie provinciali del tesoro e dell'amministrazione delle finanze che si trova nelle stesse, identiche condizioni.

La storia risale addirittura al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, con il quale il personale delle carriere speciali dell'amministrazione finanziaria fu trasferito *ex lege* dalla qualifica di concetto a quella direttiva, chiudendo un capitolo caratterizzato dalla previsione nelle sedi periferiche di solo personale di concetto e non direttivo. In sostanza, in un processo di omogeneizzazione del rapporto di pubblico impiego si stabilì che gli impiegati di concetto delle ragionerie provinciali, delle direzioni provinciali del tesoro, degli organi periferici dell'amministrazione delle finanze, facenti parti della carriera speciale, passavano alla carriera direttiva.

Successivamente è accaduto che i dipendenti delle amministrazioni periferiche, i quali erano entrati nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica sostenendo gli stessi esami e poi svolgendo le stesse mansioni e che a seguito del nuovo ordinamento perdevano la possibilità di accedere alla carriera direttiva, ottennero – in sede di decreto-legge – lo stesso trattamento attribuito con il decreto del Presidente della Repubblica del 1972. Senza soffermarmi sulla giustezza o meno di tale operazione, desidero far presente che l'elemento distintivo di queste norme è rappresentato dal fatto che dei trattamenti hanno beneficiato i dipendenti delle finanze e delle ragionerie provinciali, mentre ne sono rimasti esclusi i dipendenti delle direzioni provinciali del tesoro. Oggi, quindi, non si tratta di realizzare estensioni per tale personale, ma piuttosto una perequazione.

Unica eccezione nell'amministrazione centrale è rappresentata dai dipendenti dell'amministrazione delle pensioni di guerra, assunti con il sistema delle tre prove e del colloquio orale, per i quali i rappresentanti sindacali si sono dichiarati favorevoli. In effetti, sono poche unità e l'incidenza di una operazione del genere sul piano finanziario è nulla. Nutro, invece, perplessità sulla proposta di applicare la perequazione a tutti i dipendenti della carriera di concetto assunti con due prove, ciò che interesserebbe quantità sproporzionate – cento mila se non addirittura un milione – di dipendenti pubblici.

In ordine alla questione del CRAL, vorrei far presente che ci troviamo di

fronte ad una gestione pluri decennale che occorre eliminare oppure legittimare, anche se la tendenza diffusa è nel senso di regolamentare l'attività facente capo a detti circoli.

PRESIDENZA
DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE
SILVANO LABRIOLA

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Circa il problema più generale dei servizi sociali, desidero precisare che la materia sarà oggetto di un'iniziativa legislativa – già presentata dal ministro per la funzione pubblica ed all'esame del Tesoro – che si pensa di finanziare con l'accantonamento di fondo globale deliberato dalla V Commissione della Camera dei deputati.

Quindi, è chiaro che la spesa decorre da questo momento, ma la copertura è stata prevista a suo tempo e comprende anche le spese relative ad iniziative che sono poi divenute legge. Le norme contenute in questo disegno di legge consentono di considerare coperti gli oneri di cui trattasi, in quanto in bilancio quelle somme sono state iscritte: non sono state spese le quote relative al 1985 né vengono spese quelle riguardanti il 1986, quanto meno per la parte che non viene erogata in quest'esercizio. Pertanto, la copertura esiste per quanto concerne il 1987 e gli anni successivi.

Quindi, anche se rigorosamente si dovrebbe chiedere l'aggiornamento di questo *iter* legislativo, ritengo che si possa approvare – così come è già avvenuto in casi analoghi – il testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato).

1. Tutte le attività concernenti l'esercizio dele funzioni attribuite agli organi ed agli uffici centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato sono disciplinate in maniera da consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in forma automatizzata.

2. Per l'espletamento delle attività di conduzione tecnica del Centro elaborazione dati, la Ragioneria generale dello Stato si avvale di un organico nel limite massimo di 300 unità di personale, utilizzando a tal fine una corrispondente quota dell'aumento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 427.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, verranno definte, in conformità ai princìpi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, le modalità per lo svolgimento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento tecnico-professionale, l'orario di lavoro, nonché le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio presso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, norme che dovranno tener conto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle diverse funzioni.

4. Per assicurare lo sviluppo del sistema informativo, la Ragioneria generale dello Stato può affidare incarichi di consulenza ad esperti o a società specializzate nel settore dell'informatica. Inoltre il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare una o più convenzioni per l'affidamento a società specializzate a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, secondo criteri ed in conformità con gli obiettivi fissati dal Ministro stesso e sotto la direzione e la vigilanza della Ragioneria generale dello Stato, dell'attività di sviluppo e, ove occorra, della gestione del sistema informativo.

5. Le convenzioni di cui al precedente comma, che potranno, altresì, prevedere l'affidamento dell'incarico di procedere all'acquisizione di beni e servizi occor-

renti per il funzionamento del sistema e che avranno durata non superiore a cinque anni, sono stipulate e le relative spese sono eseguite in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

6. Nei confronti del personale di cui al presente articolo non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'onorevole Sinesio ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, aggiungere i seguenti commi:

« Per lo svolgimento delle funzioni relative alla programmazione economica ed alle attività di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, il Ministero del bilancio e della programmazione economica si avvale del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

In relazione alle funzioni di cui al precedente comma, viene corrisposto al personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica un compenso incentivante collegato alla professionalità determinando, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, attraverso la contrattazione, criteri di ripartizione del compenso tra le diverse qualifiche, comprese quelle dirigenziali, nonché le modalità e i tempi per l'erogazione del compenso stesso.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, a decorrere dall'anno finanziario 1987, un fondo di lire 500 milioni, da rimodulare annualmente in sede di legge di approvazione del bilancio ».

1. 1.

Poiché l'onorevole Sinesio non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

GIOVANNI FERRARA. Chiedo che la votazione dell'articolo 1 avvenga per parti separate, nel senso di votare i primi quattro commi distintamente dagli ultimi due, sui quali preannuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 1, dal primo al quarto comma compreso.

(È approvata).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 1.

(È approvata).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

(Sistema informativo dei servizi periferici del Ministero del tesoro).

1. Tutte le attività concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli uffici centrali e periferici dipendenti dalla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro sono disciplinate in maniera da consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in forma automatizzata.

2. Per l'espletamento delle attività di conduzione tecnica dei centri elaborazione dati, la Direzione generale dei servizi periferici del tesoto si avvale di un organico nel limite massimo di 300 unità di personale, utilizzando a tal fine una corrispondente quota della dotazione organica come modificata dal primo comma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, verranno definite, in conformità ai princìpi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, le modalità per lo svolgimento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, i corsi di

formazione, di qualificazione e di aggiornamento tecnico-professionale, l'orario di lavoro, nonché le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio presso il sistema informativo dipendente dalla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro alla data di entrata in vigore della presente legge, norme che dovranno tener conto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle diverse funzioni.

4. Per assicurare lo sviluppo del sistema informativo, la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro può affiare incarichi di consulenza ad esperti o a società specializzate nel settore dell'informatica.

5. Nei confronti del personale di cui al presente articolo non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Si procederà inoltre all'inquadramento nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle soppresse qualifiche di segretario principale e coadiutore principale degli idonei dei concorsi principale degli idonei dei concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

RT. 3.

(Estensione di benefici normativi ed economici).

1. I benefici normativi ed economici pervisti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'*ex* carriera speciale.

L'onorevole Alibrandi ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, dopo le parole: che abbia superato concorsi di ammissione, *aggiungere le seguenti parole:* o di avanzamento.
3. 1.

L'onorevole Fini ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, dopo le parole: che abbia superato concorsi di ammissione *aggiungere le seguenti:* o di avanzamento.
3. 2.

Gli onorevoli Sannella e Strumendo hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3 sostituire le parole: su tre prove scritte *con le seguenti:* su almeno due prove scritte.
3. 3.

GIOVANNI CARRUS, *Relatore per la V Commissione.* Invito i presentatori degli emendamenti 3. 1 e 3. 2 a ritirarli, in quanto le soluzioni prospettate dalle organizzazioni sindacali ed accettate dal Governo risolvono il problema di cui si tratta; nel caso in cui gli emendamento non vengano ritirati, preannuncio parere contrario.

TOMMASO ALIBRANDI. Debbo lamentare lo stato di generale confusione in cui si sta svolgendo questo dibattito, di cui perfino il ritardo notevole che ha caratterizzato l'inizio della seduta è un segnale sgradevole.

Inoltre – me lo consentano gli onorevoli relatori – le relazioni svolte mi hanno ricordato il discorso di Marc'Aurelio di fornte al cadavere di Giulio Cesare. Ritengo, pertanto, che in questa condizione di generale confusione sia da parte mia doveroso assumere una responsabilità molto precisa: come emerge dalle stesse

relazioni, l'esigenza di celerità dell'*iter* del provvedimento confligge con quella di equità. Già in sede di esame del testo che poi divenne la legge n. 428, ci fu proposto lo stesso dilemma ed in quell'occasione, cedendo all'esigenza di speditezza dell'esame del provvedimento, accettai di ritirare i miei emendamenti. Peraltro, gli stessi identici emendamenti, presentati autonomamente da altre parti politiche, furono approvati in Assemblea; dopo di che, nel giro di pochissimi giorni, il testo fu approvato.

Di conseguenza, in questa situazione credo che per me e per la mia parte politica non sia possibile accogliere l'invito del relatore al ritiro del nostro emendamento sul quale, quindi, insistiamo.

GIOVANNI CARRUS, *Relatore per la V Commissione.* Invito anche gli onorevoli Sannella e Strumendo a ritirare il proprio emendamento.

LUCIO STRUMENDO. Non accolgo l'invito del relatore al ritiro dell'emendamento 3. 3 sul quale, pertanto, insisto.

GIOVANNI CARRUS, *Relatore per la V Commissione.* Esprimo parere contrario sull'emendamento 3. 3.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Sono contrario a tutti gli emendamenti presentati, ed insisto ancora affinché l'onorevole Strumendo ritiri il proprio. Come ho già messo in evidenza, nel mio intervento, esso riguarda, se non centomila persone, sicuramente alcune decine di migliaia, ed avrà dei riflessi su tutto il settore; la sua parte politica, del resto, è molto sensibile a questi ragionamenti di carattere generale. Ho la sensazione che l'emendamento in esame sia stato formulato senza una valutazione approfondita della materia, a parte il fatto che esso presupporrebbe una copertura finanziaria massiccia.

GIUSEPPE VIGNOLA. A mio avviso, la questione sollevata dall'emendamento Sannella e Strumendo 3. 3 può trovare risposta, sia pure parziale, attraverso un formale impegno del sottosegretario a ricondurre tutta questa materia nell'ambito di applicazione della legge n. 312 del 1980, vale a dire nell'ambito del sistema delle qualifiche funzionali. Un impegno formale in questo senso, come ripeto, potrebbe dare una risposta positiva alle categorie interessate.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Onorevole Vignola, credo che la risposta al problema sia già implicita nelle mie parole. L'emendamento Strumendo non può essere accolto in mancanza del parere della V Commissione bilancio, in quanto esso presuppone una copertura finanziaria di non scarsa entità.

Ribadisco, invece, che ho già detto: accolgo l'ordine del giorno cui è stato fatto riferimento dai relatori. Tuttavia, posso tener presente la raccomandazione espressa dall'onorevole Vignola.

È questa una problematica complessa, irta di difficoltà e che dovrà essere valutata con riferimento all'episodio di cui oggi si dovrebbe celebrare l'ultimo atto, in applicazione della legge n. 312 del 1980.

GIANFRANCO FINI. Riferendomi agli emendamenti 3. 1 e 3. 2, invito il rappresentante del Governo a rivedere l'atteggiamento del Governo, posto che tali emendamenti riguardano la situazione di un numero assai esiguo di persone. Per tale motivo confermo la volontà di mantenere gli emendamenti testé presentati.

LUCIO STRUMENDO. Intervengo per motivare le ragioni per cui non mi sembra opportuno accogliere l'invito del rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento di cui si discute. Peraltro la seduta odierna è stata aperta con lettura di due relazioni suppletive illustrative di una vicenda cui hanno partecipato soltanto i due relatori e le organizzazioni sindacali interessate e che hanno profondamente innovato rispetto ai contenuti di

cui si discute. Il sottosegretario di Stato per il tesoro Tarabini si è espresso nel senso che l'amministrazione non intende dare soluzione al problema proposto dal sindacato e, per di più, la sua risposta non mi è sembrata convincente.

L'onorevole Roccelli ha espresso nella sua relazione molte perplessità, suggerendo, tra l'altro che, stante l'accordo con le organizzazioni sindacali, in sede di sostanziale delegificazione sia dato mandato all'amministrazione di provvedere affinché anche coloro che hanno sostenuto due prove scritte, possano essere ammessi all'avanzamento di carriera. La risposta dell'onorevole Tarabini, necessaria e doverosa, indica come sostanzialmente il suggerimento delle organizzazioni sindacali non trovi applicazione.

Il rappresentante del Governo ha poi informato che, mediante l'applicazione dell'ordine del giorno presentato dalle organizzazioni sindacali, il provvedimento verrebbe ad interessare circa venti unità, mentre l'ipotesi contenuta nell'emendamento 3. 3 riguarderebbe 100 mila unità. Non vi è dubbio che sia l'una sia l'altra cifra non sono fondate, perché l'emendamento di cui stiamo discutendo è riferito agli appartenenti alle carriere speciali di una determinata amministrazione, non dell'intero universo del pubblico impiego.

Per queste ragioni dichiaro di mantenere l'emendamento 3. 3, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Alibrandi 3. 1, identico all'emendamento Fini 3. 2, contrari i relatori e il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sannella e Strumendo 3. 3 contrari i relatori e il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Attività sociali e ricreative del personale dei Ministeri finanziari).

1. Per consentire lo svolgimento di attività sociali, culturali, ricreative sportive e per prestazioni di servizi in favore del personale dei Ministeri finanziari può essere destinato, mediante decreti ministeriali, un contingente non superiore a venti unità di personale, di cui quattro del Ministero del bilancio e della programmazione economica, otto del Ministero del tesoro e otto del Ministero delle finanze, da adibire alle predette attività, ferma restando la complessiva dotazione organica di ciascuno di predetti Ministeri.

2. Per l'uso dei locali demaniali, destinati a supporto delle citate attività sociali, il canone di mercato viene abbattuto al decimo.

L'onorevole Gianfranco Fini ha presentato il seguente emendamento 4. 1:

Sopprimere l'articolo 4.

GIANFRANCO FINI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 4. 1, interamente soppressivo dell'articolo 4.

FRANCO BASSANINI. Intervengo a titolo personale per dichiarare il voto contrario sull'articolo 4, in quanto ritengo che i problemi relativi allo svolgimento di attività sociali, culturali e ricreative del personale ministeriale non vadano risolti singolarmente, com'è per altro sancito nello articolo in esame. Nutro forti dubbi sull'attività di un istituto come quello del comando o del distacco di personale disposto a tempo indeterminato e senza alcun rispetto per la professionalità dei dipendenti.

Comunque, dato che su questo stesso articolo, durante la discussione svoltasi in

Senato, si è registrato un ampio ed argomentato intervento del senatore Giugni (tant'è che alla fine il resocontista ha annotato anche gli applausi della sinistra e del centro) non mi dilungherò ulteriormente.

GIOVANNI FERRARA. Signor presidente, ho chiesto la parola per sottolineare che se il collega Bassanini mi avesse consultato prima di intervenire, la sua dichiarazione di voto sarebbe stata fatta a norme del gruppo della sinistra indipendente.

GIUSEPPE VIGNOLA. Il gruppo al quale appartengo si associa alle riserve formulate dall'onorevole Bassanini. È nostra convinzione che i problemi dei servizi sociali dei Ministeri non possano essere risolti in modo parziale e limitato, ma, al contrario, debbano trovare un'organica sistemazione.

Il sottosegretario per il tesoro, ha preannunciato la elaborazione di un disegno di legge da parte del ministro per la funzione pubblica: secondo noi, ciò rappresenterebbe un ulteriore motivo per la soppresione dell'articolo 4, tuttavia, poiché prevale l'esigenza di favorire la definitiva approvazione di un provvedimento caratterizzato da un percorso molto accidentato, il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

FRANCESCO ROCCELLA, *Relatore per la I Commissione.* Dichiaro di astenermi.

NINO CARRUS, *Relatore per la V Commissione.* Mi associo alla dichiarazione del collega Roccella.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Onere finanziario).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni 1985 e successivi, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1985, n. 427, ed all'articolo 14 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

2. Il Ministro del tesoto è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrent variazioni di bilancio.

FRANCO BASSANINI. Sono alquanto stupito per il fatto che il rappresentante del Governo – persona che gode della nostra stima e del mio personale apprezzamento – abbia formulato una disposizione come quella recata dal provvedimento in esame, nella quale non solo manca qualsiasi quantificazione dell'onere, ma si fa anche riferimento ad autorizzazioni di spesa disposte da leggi diverse.

Senza entrare nel merito degli articoli 3 e 4, desidero sottolineare che questi comportano nuove spese; quindi, almeno con riferimento ad essi, era necessario provvedere alla quantificazione della spesa ed all'identificazione della relativa copertura. Se in una situazione analoga si fosse trovata una Commissione di merito diversa dalla Commissione bilancio, certamente la nostra Commissione avrebbe espresso parere negativo.

Alla luce di tali considerazioni, annuncio il voto contrario del mio gruppo.

PRESIDENTE. Condivido le osservazioni formulate dal collega Bassanini, il quale ha posto una questione reale e di principio sulle quali invito le Commissioni ed il Governo a pronunciarsi. A parte la copertura finanziaria – in materia sono state accolte formule che non consentono l'assunzione di posizioni rigide – la mancanza della quantificazione della spesa e delle minori entrate conseguenti al comma 2 dell'articolo 4 (dal momento che si abbatte il canone per l'uso dei locali demaniali) pone un indubbio, serio problema.

NINO CARRUS, *Relatore per la V Commissione.* Ricordo che al termine della discussione sulle linee generali il rappre-

sentante dell'Esecutivo aveva precisato che le minori entrate conseguenti all'articolo 4, comma 2, erano già scontate nelle previsioni di bilancio.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Trovo molto corretto il richiamo formulato dall'onorevole Bassanini. Tuttavia, credo che in esso manchino taluni elementi che voglio ricordare.

Le norme contenute nel provvedimento in esame sono il « residuo » di un testo formato originariamente dai disegni di legge nn. 430 e 431, i quali recavano la copertura degli oneri senza alcuna specificazione (i due articoli menzionati dall'onorevole Bassanini, infatti, si ritrovano rispettivamente nell'articolo 6 del disegno di legge n. 310 e nell'articolo 11 del n. 430). Oggi, quindi, sia per la quantificazione sia per la copertura finanziaria si fa riferimento alla norma di copertura nella legge n. 427 che deve considerarsi comprensiva dei loro effetti.

FRANCO BASSANINI. Francamente, questa spiegazione non mi convince. Quando una legge viene approvata con una certa copertura finanziaria, qualsiasi altra normativa che comporti nuove o maggiori spese deve indicare la relativa copertura perché, a questo punto, dovremmo prenderci il tempo necessario per ricostruire tutto l'*iter* e verificare se, in relazione anche agli emendamenti approvati, le coperture previste da tali leggi siano effettivamente sovradimensionate o meno. Questa logica sarebbe diversa da quella sempre seguita in questi casi, che è conforme al disposto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, il quale stabilisce che la copertura finanziaria va indicata per ogni legge di spesa, in relazione a quella legge di spesa, e non in riferimento a normative precedenti o successive.

PRESIDENTE. Non posso che convenire in pieno con quanto ha detto l'onorevole Bassanini. La questione è stata posta in termini corretti e fondati ma, purtroppo, non sono in condizione di raccogliere la giusta esigenza formulata dal collega a causa di un'anomalia del regolamento vigente, che è interpretato nel senso che le Commissioni riunite assorbano la competenza consultiva delle singole Commissioni anche quando si tratta di Commissioni filtro. Infatti, sulle questioni sollevate, la Commissione bilancio avrebbe dovuto, a mio avviso, previamente pronunciarsi in sede consultiva.

Pertanto, pur condividendo l'osservazione dell'onorevole Bassanini, ribadisco di essere privo di potere al riguardo. Mi riservo, tuttavia, di far presente al Presidente della Camera la necessità di cambiare procedura in ordine all'esame di provvedimenti da parte di Commissioni in sede congiunta.

Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Carrus e Roccella hanno presentato i seguenti ordini del giorno:

La Camera dei deputati,

premesso che l'articolo 3 si potrebbe interpretare come riguardante soltanto il personale delle direzioni provinciali del tesoro, ritenuto che si debba evitare di creare nuove disparità fra i pubblici dipendenti,

impegna il Governo

a dare attuazione alle norme in questione in modo che trovi applicazione nei confronti di tutto il personale dell'Amministrazione del tesoro in possesso di requisiti richiesti dal citato articolo.

0/3483/1/1/5

La Camera dei deputati,

considerata la necessità di non creare ulteriori discriminazioni fra i pubblici dipendenti;

considerato che il problema relativo a coloro che hanno svolto due prove po-

trebbe trovare soluzione in sede di inquadramento definitivo nei livelli funzionali in applicazione dei commi 8 e 10 dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980, secondo quanto unitariamente dichiarato dalle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL,

impegna il Governo

ad attivare l'applicazione delle norme richiamate che risultano finora inattuate.

0/3483/2/1/5

La Camera dei deputati,

considerato che la nomina di cui all'articolo 4 del disegno di legge debba intendersi come disciplina assolutamente transitoria;

considerato che con l'apposito disegno di legge si dovrà regolamentare l'intera materia;

impegna il Governo

a presentare in tempi brevi alle Camere una proposta di disciplina generale dei servizi sociali nell'ambito della pubblica amministrazione.

0/3483/3/1/5

Gli onorevoli Bassanini, Vignola, Loda, Ferrara e Barbera hanno presentato il seguente ordine del giorno:

In occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 3483 le Commissioni I e V della Camera

impegnano il Governo

a rimuovere limiti e ostacoli che impediscono la piena utilizzazione da parte del Parlamento dei dati del sistema informativo della RGS.

0/3483/4/1/5

L'onorevole Sinesio ha presentato il seguente ordine del giorno:

Con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 2, relativo all'inquadramento degli idonei, pur essendo inserito in un articolo la cui rubrica fa riferimento al sistema informativo dei servizi periferici del Ministero del tesoro, deve essere inteso nel senso che troverà applicazione nei confronti di tutto il personale dell'Amministrazione del tesoro e della ragioneria generale dello Stato e non solo di quello dipendente dai servizi periferici.

0/3483/5/1/5

GIUSEPPE SINESIO. Preciso di aver presentato il mio ordine del giorno ricalcando le dichiarazioni rese dal sottosegretario, al quale va la mia stima, il 22 maggio 1986 e riportate nel *Bollettino delle Commissioni* n. 598.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Accetto l'ordine del giorno Carrus-Roccella 0/3483/1/1/5; accetto come raccomandazione l'ordine del giorno Carrus-Roccella 0/3483/2/1/5; accetto l'ordine del giorno Carrus-Roccella 0/3483/3/1/5. Accetto l'ordine del giorno Bassanini ed altri 0/3483/4/1/5; infine accetto, nei limiti dell'ordine del giorno Carrus-Roccella 0/3483/1/1/5, l'ordine del giorno Sinesio 0/3483/5/1/5.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e

n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro » *(Approvato dal Senato)* (3483):

Presenti	49
Votanti	34
Astenuti	15
Maggioranza	18
Voti favorevoli	31
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bassanini, Bonferroni, Calvanese, Carrus, Casini Pier Ferdinando, Cirino Pomicino, Coloni, Dal Maso, De Martino, D'Acquisto, Fioret, Ferrara, Fini, Fontana, Galloni, Ghinami, Gitti, Ianniello, Labriola, Leccisi, Orsini Gianfranco, Pasqualin, Pumilia, Rinaldi, Roccelli, Sannella, Soddu, Strumendo, Sullo, Tassi, Sinesio, Vincenzi, Vignola, Zarro.

Si sono astenuti:

Alborghetti, Ambrogio, Barbera, Castagnola, D'Ambrosio Fantò, Ferrandi, Loda, Mannino Antonino, Marrucci, Moschini, Motetta, Peggio, Polidori, Soave.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO